

## LA FISCALITÀ DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: A CHE PUNTO SIAMO?

MARCO ALLENA

Ordinario di Diritto Tributario, Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Facolta' di Economia e Giurisprudenza



## Profili Fiscali delle Comunità Energetiche Rinnovabili

- In assenza di una normativa specifica applicabile alla materia, l'individuazione dei profili d'imposizione diretta ed indiretta delle Comunità Energetiche Rinnovabili passa dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate.
- Sul punto, ad avviso della risposta ad interpello n. 37/E del 20 gennaio 2022:
  - ✓ la tariffa premio e il ristoro delle componenti tariffarie, non assumerebbero rilievo ai fini delle imposte dirette, laddove la Comunità operi come soggetto non commerciale.
  - ✓ sia la tariffa premio sia il ristoro delle componenti tariffarie non assumerebbero rilievo neppure
    ai fini delle imposte indirette (specificamente, l'IVA), per carenza del requisito oggettivo, ai sensi
    dell'articolo 2, comma 3, lettera a) D.P.R. 633/1972. Ed infatti, secondo l'Agenzia, i benefici
    richiamati non sarebbero qualificabili come corrispettivi dovuti a fronte di una prestazione
    sinallagmatica, bensì contributi volti rispettivamente a remunerare l'investimento negli impianti e
    a premiare l'autoconsumo in termini di "scarico" delle reti.
  - ✓ il corrispettivo da ritiro di energia potrebbe assumere rilevanza sia ai fini delle imposte dirette sia dell'imposta sul valore aggiunto nell'eventualità in cui la potenza complessiva degli impianti risulti superiore a 200 kW (limite individuato dall'articolo 119, comma 16-bis, D.L. 34/2020).
    - o al **superamento dei 200 kW** di potenza complessiva, si produrrebbe pertanto **reddito d'impresa** ed il corrispettivo da ritiro di energia assumerebbe **rilevanza ai fini IVA** .



## Profili Fiscali delle Comunità Energetiche Rinnovabili

- Non sussistono dubbi che la tariffa premio, il ristoro ed il corrispettivo possano essere rilevanti ai fini reddituali per i soggetti che "naturalmente" generano reddito d'impresa (ad esempio, le società di capitali). Tuttavia, nel caso di referente persona fisica che non presta attività d'impresa, arte o professione:
  - ✓ la tariffa Premio e il Ristoro non assumono rilevanza reddituale; difatti, tali componenti non sarebbero riconducibili a nessuna categoria reddituale prevista per le persone fisiche;
  - ✓ il **corrispettivo previsto per la vendita dell'energia è**, invece, **fiscalmente rilevante**, configurando il provento di una attività commerciale non abituale. Vale a dire, è tassato come "**reddito diverso**" (ex art. 67, co. 1, lett. i), del TUIR)

- Con la risposta ad interpello n. 956-1284 (riguardante la CER di VillanovaFerru) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei ricavi derivanti dagli incentivi e dalla vendita dell'energia, a beneficio di tutte le configurazioni costituite in forma di enti del terzo settore (ETS). Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
  - ✓ **gli incentivi percepiti dalle Comunità Energetiche Rinnovabili** costituite in forma di **enti non commerciali** non costituiscono utili e **non sono tassati in capo alla CER**.
  - ✓ Soltanto una volta percepiti dai singoli membri della comunità energetica al momento della restituzione assumeranno rilevanza reddituale in base allo status giuridico del soggetto che le riceve.



## Tassazione degli incentivi percepiti dalle CER e disciplina delle accise alle CER

Un ultimo profilo d'analisi riguarda **l'applicabilità delle accise alle Comunità Energetiche Rinnovabili**. Sul punto si rileva che:

- La legislazione nazionale esclude dalle accise l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza non superiore a 20 kW (cfr. art. 52, co. 2, lett. a) TUA).
- Inoltre, è esente dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (cfr. art. 52, co. 3, lett. b) TUA).
- Non rientrano nell'esenzione, invece, le cessioni dell'energia elettrica a terzi consumatori finali, ancorché legati al produttore sulla base di liberi rapporti associativi o per l'appartenenza al medesimo gruppo societario. In altre parole, l'agevolazione può essere riconosciuta solo a quel soggetto che, oltre ad essere auto-produttore, è anche auto-consumatore dell'energia rinnovabile.



Prof. Avv. Marco Allena

Ordinario di Diritto Tributario Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Economia e Giurisprudenza